



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER IL PIEMONTE, LA VAL D'AOSTA E LA LIGURIA

SEDE COORDINATA DI GENOVA

UFFICIO DIRIGENZIALE 3 – TECNICO E OPERE MARITTIME PER LA REGIONE LIGURIA

LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INTERESSE STATALE

OGGETTO: Intesa Stato-Regione ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 – Accertamento di conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. 383/1994 e ss.mm. e ii.

Comune di Bargagli (Genova) – SS 225 “della Fontana Buona” – Lavori straordinari di messa in sicurezza, di risanamento strutturale e adeguamento impiantistico del Tunnel Bargagli – Ferriere (Galleria Paolo Emilio Taviani).

Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. 241/1990, ai fini del procedimento di cui al D.P.R. 383/1994.

Ente proponente: A.N.A.S. S.p.A. – Struttura Territoriale Liguria

IL PROVVEDITORE

VISTI:

- Gli artt. 80 e 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, *“Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”*, e ss. mm. e ii.;
- La Legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle procedure autorizzative delle opere di interesse statale di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. in materia di conferenze di servizi;
- Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, recante *“Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;
- Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. e ii.;
- Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”* e ss. mm. e ii.;
- Il D.L. 1 marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è rinominato in Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile;
- Il D.M. 30 novembre 2021, n. 481, di attuazione del D.P.C.M. n. 115 del 24 giugno 2021, *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.C.M. 23 dicembre 2020 n. 190”*, che indica i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche quali organi preposti agli adempimenti tecnico-amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di interventi e opere di competenza;
- Il D.L. 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, in virtù del quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile assume la denominazione di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

PREMESSO CHE:

- L'Anas S.p.a., Struttura Territoriale Liguria, con nota prot. n. 766786 del 7.11.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9561, ha richiesto a questo Provveditorato l'indizione di una conferenza di servizi ai fini di cui al D.P.R. 383/1994, per i lavori straordinari di messa in sicurezza, di risanamento strutturale e adeguamento impiantistico del Tunnel Bargagli – Ferriere (Galleria Paolo Emilio Taviani) – SS 225 “della Fontana Buona” nel Comune di Bargagli (Genova);
- Questo Provveditorato, con nota prot. n. 9765 del 11.11.2022, ha indetto una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/1990, da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona ex articoli 14-bis della L. 241/1990 per ottenere sul progetto di che trattasi le intese, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, ai fini del perfezionamento dell'intesa Stato-Regione per le opere indicate in oggetto;
- La Regione Liguria, Vice Direzione Generale Territorio, Servizio Urbanistica, con nota prot. n. 2022-1299022 del 25.11.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10298, ha chiesto integrazioni alla documentazione presentata (allegato 1);
- La Regione Liguria, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, Settore Assetto del Territorio, con nota prot. n. 2022-1299427 del 25.11.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10323, ha comunicato che, con riferimento all'oggetto della conferenza di servizi, *“non si ravvisano competenze dello scrivente Settore in materia di pianificazione di bacino che comportino l'espressione di pareri. Si sottolinea che gli interventi previsti nelle due aree – imbocco lato Chiavari e imbocco lato Genova – devono rispettare le Norme di Attuazione del Piano di Bacino del torrente Lavagna e del Piano di Bacino del torrente Bisagno, come sopra richiamate, tra cui, in particolare, la disciplina della fascia di rispetto di cui all'art. 8 c. 2 e seg. delle stesse Norme di Attuazione”* (allegato 2);
- La Regione Liguria, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, Settore Difesa del Suolo Genova, con nota prot. n. 2022-1299723 del 25.11.2022, acquisita agli atti in data 28.11.2022 con prot. n. 10334, ha chiesto integrazioni alla documentazione presentata (allegato 3);
- Il Comune di Bargagli – Area sviluppo del Territorio, con nota prot. n. 11654 del 25.11.2022, acquisita agli atti in data 28.11.2022 con prot. n. 10333, ha chiesto integrazioni alla documentazione presentata (allegato 4);
- Con nota prot. n. 10943 del 13.12.2022, questo Provveditorato ha trasmesso a tutte le Amministrazioni, gli enti e i soggetti coinvolti nella conferenza di che trattasi le richieste di integrazione pervenute nonché le osservazioni formulate e sopra richiamate (allegato 5);
- La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, con nota prot. n. 20556-P del 19.12.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11183, ha chiesto integrazioni alla documentazione presentata (allegato 6);
- Con nota prot. n. 11251 del 20.12.2022, questo Provveditorato ha trasmesso a tutte le Amministrazioni, gli enti e i soggetti coinvolti nella conferenza la suddetta richiesta di integrazione (allegato 7);
- La Città Metropolitana di Genova, Servizio Tutela ambientale, con nota prot. n. 69400/2022 del 28.12.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11478, ha comunicato che non si

ravvisano motivi ostativi alla realizzazione dell'opera, formulando alcune specificazioni rispetto alle competenze ambientali (allegato 8);

- L'ente proponente, ANAS S.p.a., con nota prot. n. 85694 del 6.2.2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 928, ha trasmesso le integrazioni richieste (allegato 9);
- Con nota prot. n. 1182 del 13.02.2023, questo Provveditorato ha trasmesso a tutte le Amministrazioni, gli enti e i soggetti coinvolti nella conferenza le integrazioni trasmesse da ANAS S.p.a. con nota prot. n. 85694 del 6.2.2023 (allegato 10);
- Con nota prot. n. 1619 del 28.02.2023, questo Provveditorato ha comunicato a tutte le Amministrazioni, gli enti e i soggetti coinvolti nella conferenza il termine ultimo per la formulazione delle proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza, fissandolo nel giorno 12 aprile 2023 (allegato 11);
- La Regione Liguria, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, Settore Difesa del Suolo Genova, con nota prot. n. 2023-293876 del 21.3.2023, acquisita agli atti in data 22.3.2023 con prot. n. 2413, ha trasmesso l'assenso con valore di autorizzazione idraulica ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904, del R.R. n. 3/2011 e dell'art. 8 dalle Norme di Attuazione del Piano di Bacino del Torrente Bisagno e del Torrente Lavagna, comunicando contestualmente che gli aspetti concessori verranno regolarizzati con successivo atto, da formalizzarsi con specifica istanza (allegato 12);
- La Regione Liguria, Vice Direzione Generale Territorio, Servizio Urbanistica, con nota prot. n. 2023-334925 del 11.04.2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3047, ha reso *"l'assenso sul progetto in parola, dando esplicitamente atto che tale determinazione comporta, per quanto di competenza della Vice Direzione Territorio:*
 - *l'attestazione, sotto il profilo pianificatorio ed urbanistico, della conformità urbanistica e territoriale delle opere previste;*
 - *sotto il profilo paesaggistico, assenso al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del richiamato D. Lgs. n. 42/2004 s. m. e i. a condizione che vengano integralmente rispettate le prescrizioni sopra riportate. [...]**Al presente assenso, reso dall'Amministrazione procedente ai fini dell'assunzione della determinazione conclusiva nell'ambito della procedura di Intesa Stato – Regione attivata ai sensi del D.P.R. n. 383/1994 s. m. e i. non seguirà altro ulteriore provvedimento regionale sotto i profili che qui competono"* (allegato 13);
- Il Comune di Bargagli, Area Sviluppo del Territorio, con nota prot. n. 3450 del 12.4.2023, acquisita agli atti in data 14.4.2023 con prot. n. 3146, ha trasmesso la propria determinazione per quanto concerne gli aspetti di propria competenza e, nello specifico, con riferimento al profilo urbanistico, ha espresso il proprio assenso, condizionato alla trasmissione della relazione descrittiva generale sostitutiva in cui vengono indicate le sole opere oggetto della presente istanza, e, con riferimento al vincolo idrogeologico, comunica che non è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta e, pertanto, non è stato possibile rilasciare l'assenso con valore di autorizzazione per movimento di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ex art. 35 della L. Regione Liguria 22.1.1999, n. 4 e ss.mm.ii., precisando che la stessa deve essere ottenuta per la realizzazione delle opere a progetto (allegato 14).

CONSIDERATO CHE:

-
- Il presente iter autorizzativo è volto all'accertamento della conformità urbanistica dell'intervento in discorso, finalizzato al perfezionamento dell'Intesa Stato – Regione per la localizzazione dell'opera di interesse statale, ai sensi del D.P.R. 383/1994;
 - Il D.P.R. 383/1994, riprendendo i contenuti dell'art. 81 del D.P.R. 616/1977, stabilisce che l'accertamento della conformità urbanistica delle opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e delle opere pubbliche di interesse statale, da eseguirsi dagli enti istituzionalmente competenti, è compito dello Stato di intesa con la Regione interessata, sentito l'ente locale nel cui territorio è previsto l'intervento;
 - Alla data del presente provvedimento non sono pervenute comunicazioni di motivato dissenso, né è stata notificata alcuna formale opposizione sull'intervento proposto;
 - Ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, della L. 241/1990, la mancata comunicazione della propria determinazione nel termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza equivale ad assenso senza condizioni;
 - Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;
 - La Regione Liguria, con proprio atto sopra richiamato, ha attestato la conformità urbanistica e territoriale delle opere a progetto;
 - Il Comune di Bargagli, laddove si esprime sul profilo urbanistico, formula una determinazione di assenso condizionato alla sola trasmissione di una relazione descrittiva generale sostitutiva, relativa alle sole opere oggetto di intervento;
 - Per come formulata, la suddetta condizione viene a sostanzarsi in un mero profilo istruttorio e non valutativo, peraltro non sollevato prima dell'espressione della determinazione, quando l'ente proponente ha riscontrato le richieste di integrazione pervenute e queste sono state trasmesse a tutte le Amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi;
 - Le condizioni dalle quali far dipendere una determinazione non possono concretizzarsi in carenze istruttorie non precedentemente rilevate – che al più impediscono l'assunzione dell'atto conclusivo del procedimento autorizzativo – dovendo estrinsecarsi necessariamente in un giudizio valutativo di quanto raccolto ed emerso in fase istruttoria;
 - Per quanto sopra, si deve ritenere che la condizione, per come formulata, non soddisfi i canoni di chiarezza, analiticità e specificità richiesti dall'art. 14-bis, comma 3, laddove dispone che le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso debbano essere espresse in modo chiaro e analitico e specificare se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;
 - Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della

determinazione entro il termine stabilito ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal sopra richiamato comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni;

- In ogni caso, la determinazione formulata dal Comune, sotto il profilo urbanistico, non può comunque essere qualificata come motivato dissenso o formale opposizione rispetto all'intervento proposto;
- Per quanto concerne gli aspetti connessi al vincolo idrogeologico, l'art. 35 della L. Regione Liguria della L. Regione Liguria 22.1.1999, n. 4, prescrive, nei primi commi, quanto segue: *"Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi è soggetta ad autorizzazione e subordinata alle modalità esecutive prescritte. In deroga a quanto prescritto al comma 1, in caso di movimenti di terreno di modesta rilevanza, l'interessato può produrre denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. Tale denuncia deve essere inoltrata al Comune competente per territorio o alla Regione nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni almeno trenta giorni prima dell'inizio effettivo dei lavori e deve essere corredata da perizia sottoscritta da un professionista abilitato che attesti l'ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all'assetto idrogeologico del territorio nonché il rispetto delle norme tecniche di sicurezza richieste in terreni vincolati. Prima dell'inizio dei lavori l'ente competente può richiedere ulteriori chiarimenti e integrazioni. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità di anni tre, con l'obbligo per l'interessato di comunicare la data di ultimazione lavori. L'esecuzione delle opere in assenza o in difformità dalla denuncia comporta la sanzione amministrativa di cui all'articolo 52, commi 4 e 5";*
- Alla luce del tenore della disposizione sopra richiamata, il rilascio dell'autorizzazione per movimentazione di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico può collocarsi in una fase successiva e, comunque, non preclude l'esito positivo della conferenza di servizi in merito all'accertamento di conformità urbanistica.

RICHIAMATO il comma 5 dell'articolo 14-bis della Legge n. 241/1990, il quale prevede che l'Amministrazione procedente adotti la determinazione motivata di conclusione della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater;

Per quanto sopra visto, premesso, considerato e richiamato

DECRETA

Art. 1

(Conclusione positiva della conferenza)

Ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii. nonché con gli effetti di cui all'art. 14-quater della medesima Legge 241/1990, è adottata la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi relativa ai *"Lavori straordinari di messa in sicurezza, di risanamento strutturale e adeguamento impiantistico del tunnel Bargagli – Ferriere (Galleria Paolo Emilio Taviani). Comune di Bargagli (Genova) – SS 225 della Fontana Buona"*.

Il presente decreto, conforme alla conclusione favorevole della conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, anche edilizie, le approvazioni, i nulla osta o altri atti comunque denominati previsti da leggi statali e regionali, sotto condizione risolutiva che l'attuazione delle opere venga realizzata tenendo conto di tutte le prescrizioni, nessuna esclusa o eccettuata, apportate dagli Enti ed Amministrazioni parti attive nel procedimento di cui al D.P.R. n. 383/1994, così come recepite agli atti della conferenza di servizi.

Vincola ogni Amministrazione ed Ente che sia risultato coinvolto nel procedimento ad operare, per quanto di propria competenza, gli adempimenti connessi al ciclo di realizzazione dell'opera.

Sono fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza di altre Amministrazioni che esulano dall'accertamento della conformità urbanistica, nonché ulteriori necessari nulla osta o autorizzazioni di cui l'Ente attuatore dovrà munirsi per l'esecuzione delle opere che non siano stati acquisiti in seno alla presente conferenza di servizi.

In particolare, per la realizzazione delle opere a progetto, è fatta salva la necessità dell'acquisizione, da parte del Comune di Bargagli, dell'autorizzazione per la movimentazione di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ex art. 35 della L. Regione Liguria 22.1.1999, n. 4.

Art. 2

(Perfezionamento intesa Stato-Regione)

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e ss.mm. e ii. è accertato il perfezionamento del procedimento di intesa Stato – Regione Liguria, relativamente al progetto di cui al precedente art. 1, sulla base dei pareri o note, con le relative prescrizioni, trasmessi a questo Provveditorato e qui allegati, che formano parte integrante del presente decreto.

Per gli effetti della concertata intesa Stato-Regione, è approvato il progetto definitivo delle opere di che trattasi. L'approvazione del progetto definitivo si intende operata sotto l'espressa condizione che siano rispettate e adottate tutte le prescrizioni e raccomandazioni apposte dagli Enti e dalle Amministrazioni che hanno preso parte al procedimento.

Nessuna variazione al progetto esaminato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni interessate.

Art. 3

(Pubblicazioni)

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Eventuali determinazioni contrarie al presente provvedimento, debitamente motivate, dovranno essere inoltrate nei termini previsti dalle vigenti norme.

Il Provveditore

Ing. Vittorio Maugliani

Visto: **Il Dirigente**

ing. Crescenzo Prisco

Allegati:

-
- 1) Richiesta integrazioni Regione Liguria, Servizio Urbanistica – nota prot. n. 2022-1299022 del 25.11.2022
 - 2) Non competenza Regione Liguria – Settore Assetto del Territorio – nota prot. n. 2022-1299427 del 25.11.2022
 - 3) Richiesta integrazioni Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo – nota prot. n. 2022-1299723 del 25.11.2022
 - 4) Richiesta integrazioni Comune di Bargagli – nota prot. n. 11654 del 25.11.2022
 - 5) Trasmissione note di richiesta di integrazioni – Provveditorato – nota prot. n. 10943 del 13.12.2022
 - 6) Richiesta integrazioni Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia – nota prot. n. 20556-P del 19.12.2022
 - 7) Trasmissione nota di richiesta di integrazioni – Provveditorato – nota prot. n. 11251 del 20.12.2022
 - 8) Nulla osta – Città Metropolitana di Genova – nota prot. n. 69400/2022 del 28.12.2022
 - 9) Trasmissione integrazioni richieste dagli enti – ANAS S.p.a. – nota prot. n. 85694 del 6.2.2023
 - 10) Trasmissione nota di ANAS s.p.a. – Provveditorato – nota prot. n. 1182 del 13.2.2023
 - 11) Comunicazione termine ultimo – Provveditorato – nota prot. n. 1619 del 28.2.2023
 - 12) Determinazione Regione Liguria, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, Settore Difesa del Suolo - nota prot. n. 2023-293876 del 21.3.2023
 - 13) Determinazione Regione Liguria, Settore Urbanistica - nota prot. n. 2023-334925 del 11.4.2023
 - 14) Trasmissione Determinazione – Comune di Bargagli – nota prot. n. 3450 del 12.4.2023

L'ESTENSORE: Funzionario amm.vo e contabile Dott.ssa Elena Cometti Queirolo